

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 36

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABRIOLA

Presentata il 12 luglio 1983

Modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riunisce in un progetto unico le proposte n. 1433/C e n. 2028/S della sesta legislatura concernenti rispettivamente la modifica degli articoli 1, 4 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sull'ordinamento della professione di geometra.

Sia la proposta di legge n. 1433 del 21 dicembre 1972 che il disegno di legge n. 2028 del 4 aprile 1975, sono decaduti per fine legislatura. Si fa osservare inoltre che per quanto riguarda la modifica degli articoli 1 e 4 si sono già pronunciati favorevolmente sia il Ministero di grazia e giustizia sia quello della pubblica istruzione.

In merito sempre alla modifica di tali articoli, la presente proposta risulta leggermente modificata rispetto alla proposta di legge n. 1433 nel senso che prevede al-

l'articolo 4 la istituzione di apposito registro per l'iscrizione all'Albo dei praticanti. Inoltre si è data la possibilità di conseguire l'iscrizione all'albo a coloro che frequenteranno i corsi professionali o che siano in possesso di una attestazione dalla quale risulti aver acquisito una formazione professionale completa dopo un periodo di 5 anni dal conseguimento del diploma, in alternativa ai 2 anni di pratica professionale.

Anche il disegno di legge n. 2028/S risulta modificato con la presente proposta alla luce dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 e decreto del Presidente della Repubblica 411/1976 che prevedono per i dipendenti degli Enti pubblici che svolgono attività professionale nell'ambito dell'Ente cui appartengono, la iscrizione in albi professionali.

Per tale motivo si è istituito all'articolo 5 l'elenco speciale aggiunto per la iscrizione dei non esercenti la libera professione.

A proposito della modifica degli articoli 1 e 4

A norma dell'articolo 4 lettera c), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, contenente il regolamento per la professione di geometra, « per essere iscritti all'albo dei geometri, è necessario... avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1 ». Il richiamato articolo 1 dispone, poi, che « il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ». Il diploma, richiamato dall'articolo 1 del regio decreto 274/1929 e disciplinato dal regio decreto 1054/1923 e dalle successive leggi in materia, veniva conseguito dopo il superamento di un esame di Stato effettuato alla presenza di una Commissione della quale facevano parte integrante membri « estranei all'insegnamento che esercitano la professione corrispondente » (articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1953, n. 1059, e articoli 1 e seguenti della legge 6 marzo 1958, n. 184) e sostenuto su tutte le materie rilevanti ai fini dell'esercizio della professione di geometra (decreto ministeriale 30 settembre 1959, emanato ai sensi della legge 184/1958).

La materia degli esami di abilitazione per geometra è stata recentemente disciplinata dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha strutturato l'esame in modo totalmente nuovo, eliminando ogni carattere tecnico-pratico delle relative prove. Sulla base dei titoli, conseguiti a seguito degli esami di cui alla legge 119/1969, numerosi diplomati hanno presentato ai vari Collegi dei geometri domanda di iscrizione all'albo professionale.

Con ordinanza in data 23 marzo 1971, il Consiglio nazionale dei geometri in sede giurisdizionale, in occasione della decisione dei ricorsi, ad esso proposti da alcuni interessati avverso provvedimenti con i quali il Collegio di Reggio Emilia aveva negato l'iscrizione all'albo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma decreto-legge 9/1969: la questione è stata sollevata con riferimento all'articolo 33 della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, avendo il Consiglio nazionale dei geometri ritenuto non conforme al dettato costituzionale la previsione della nuova legge, in quanto con essa si consentiva la iscrizione all'albo professionale (e, quindi, l'esercizio professionale) senza una preventiva prova di esame di carattere tecnico-pratico.

Con sentenza 12 gennaio-15 marzo 1972, n. 43, la Corte costituzionale ha deciso la questione ad essa proposta affermando una serie di principi di carattere generale. La Corte, premesso che in base alla normativa originariamente emanata gli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione avevano avuto costantemente carattere tecnico-pratico, ha rilevato che le leggi, che si sono succedute in materia scolastica, e in particolare la legge 119/1969, « hanno un ambito e un contenuto ben definiti e propri, essendo dettate per disciplinare la forma, i modi ed i tempi della istruzione pubblica, e non concernono minimamente le distinte e diverse materie delle libere professioni e non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative attività. A proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli studi, esse leggi tendono a mantenerli distinti da quelli professionali, previsti dai vari ordinamenti ». Ha ancora osservato la Corte costituzionale che « l'articolo 33, comma quinto, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato atto e, prescrivendo un esame di Stato per la ammissione ai vari

ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione allo esercizio professionale ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del legislatore. In sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia ».

Sulla base di questa impostazione la Corte ha dichiarato non fondata la questione ad essa proposta, in quanto « la norma denunciata non ha portata innovativa e specificatamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri, ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nello albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale ».

Un problema di conformità all'articolo 33 della Costituzione potrebbe se mai porsi per le norme specificatamente relative all'iscrizione all'albo dei geometri (articolo 4 lettera c) regio decreto 274/1929), non per la norma del 1969 « che — interpretata nei sensi sopradetti — non concerne l'esame di abilitazione all'esercizio professionale ».

La suindicata sentenza della Corte costituzionale ha fatto sorgere una serie di problemi di carattere pratico.

Costituisce, infatti, dato ormai incontestabile e sicuro quello che l'esame di Stato previsto dalla legge 119/1969, non ha carattere professionale, ma meramente accademico e, pertanto, esso non costituisce di per sé titolo sufficiente per la iscriz-

zione all'albo professionale. Ciò in quanto, secondo l'impostazione accolta dalla Corte costituzionale, il superamento dello esame di Stato a carattere accademico ha carattere « abilitante » nel senso di costituire un presupposto, ossia una condizione necessaria per l'iscrizione all'albo; non costituisce, peraltro, condizione sufficiente dovendo con essa concorrere l'altra condizione del superamento della prova specificatamente diretta ad accertare la preparazione del diplomato anche dal punto di vista tecnico-pratico.

Si è, conseguentemente, posto per la categoria dei geometri il problema degli elementi e dei requisiti necessari e sufficienti per la iscrizione all'albo professionale.

Il problema sorge e si pone in modo particolare, in quanto, per la categoria dei geometri, prima dell'emanazione della nuova disciplina, l'esame di Stato professionale veniva svolto congiuntamente all'esame di Stato accademico in un'unica prova, avente contemporaneamente carattere teorico e pratico, con il superamento della quale si conseguiva « il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 »: tale titolo di studio, dato il suo duplice carattere ed il modo di svolgimento delle relative prove, era ad un tempo titolo accademico e abilitazione all'esercizio della libera professione (e, quindi, alla iscrizione nel relativo albo, come espressamente disposto dall'articolo 4, lettera c) regio decreto 11 febbraio 1929).

A seguito della riforma scolastica intervenuta nel 1969, gli esami di Stato conclusivi del ciclo scolastico degli istituti tecnici si svolgono in modo particolare, di carattere esclusivamente teorico, e mancano degli elementi necessari per poter assumere anche il carattere pratico di abilitazione all'iscrizione all'albo ed all'esercizio professionale. La riforma scolastica, che si è proposta finalità semplicemente accademiche, ha prodotto questo singolare risultato, di eliminare una prova di esame, avente ad un tempo carattere accade-

mico e professionale e quindi una duplice efficacia nell'ordinamento giuridico, e di istituire una prova di esame avente solamente carattere accademico, e, pertanto, per precisa statuizione interpretativa della Corte costituzionale, inidonea ad incidere anche nell'ambito professionale ed a costituire la base per l'iscrizione all'albo e lo esercizio della libera professione.

Dal punto di vista giuridico, quindi, la riforma del 1969 ha determinato una carenza normativa. Infatti, secondo un principio generale, desumibile dall'articolo 33 della Costituzione, l'iscrizione all'albo professionale è possibile solo dopo il superamento di un esame di Stato avente ben definite caratteristiche tecnico-pratiche. Secondo la normativa vigente, invece, tale esame non è praticamente disciplinato, onde gli aspiranti geometri, pur dopo il conseguimento del titolo di studio accademico, non possono essere iscritti all'albo, non potendo effettuare la prova di esame all'uopo necessaria. La carenza normativa in proposito verificatasi e la circostanza dell'impossibilità attuale dello svolgimento della ulteriore prova di esame necessaria per l'iscrizione all'albo non possono dare, infatti, all'esame di Stato « accademico » un ulteriore rilievo giuridico, mancando esso delle necessarie caratteristiche sostanziali.

A tale situazione di stasi, in mancanza di un pronto intervento riparatore del potere legislativo, ha cercato di porre rimedio il Consiglio nazionale dei geometri, nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione e di disciplina della categoria professionale.

Di fronte alla carenza normativa ed alla apparente impossibilità di procedere alle iscrizioni dei giovani diplomati, il Consiglio nazionale ha, infatti, con determinazione 18 maggio 1972, invitato i Collegi a procedere all'iscrizione agli albi dei diplomati dal 1969 al 1971 « allo scadere dei due anni dal conseguimento del diploma se dimostreranno di avere svolto una sufficiente pratica professionale presso un geometra, ingegnere civile, architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi

professionali da almeno dieci anni. Detti professionisti possono essere anche titolari o direttori tecnici di una impresa di costruzioni, il tutto con certificati e documenti da conservare nella cartella personale dell'iscritto. In difetto di ciò, dovranno sostenere un colloquio integrativo tecnico-pratico innanzi ad una commissione espressamente nominata dal Collegio, presieduta dal Presidente e con l'inserimento di almeno un membro esperto nelle materie professionali estraneo al Consiglio. I diplomati dal 1972 in avanti, oltre alla dimostrazione della pratica professionale come più sopra indicato e che dovrà essere biennale e svolta a tempo pieno, dovranno obbligatoriamente sostenere il colloquio integrativo tecnico-pratico ».

In tal modo si è, almeno temporaneamente, superata la situazione di stasi e, nell'interesse oggettivo della collettività e dei singoli professionisti interessati, si è permessa la continuità di attività in un settore di tanta importanza specie nel momento attuale.

Pur dovendosi, anche in questa sede, riconoscere la sensibilità e la costante aderenza ai problemi della categoria professionale, che hanno improntato e caratterizzato l'attività del Consiglio nazionale dei geometri, è per altro da ritenere che il problema possa ricevere una adeguata e definitiva soluzione solo in sede legislativa, cioè con un intervento positivo del legislatore, con il quale si colmi la lacuna normativa esistente e si preveda e si disciplini specificatamente l'esame di Stato avente carattere professionale.

La sentenza della Corte costituzionale, nel dare l'interpretazione dell'articolo 33 della Costituzione e nell'individuare specificatamente la nozione di esame di Stato professionale, distinto ed autonomo (anche se talvolta formalmente congiunto) rispetto all'esame conclusivo del ciclo degli studi accademici, ha anche fissato i criteri ai quali il legislatore dovrà attenersi nel dare attuazione alla disposizione costituzionale.

Fermo rimanendo il carattere accademico dell'esame di Stato previsto dalla

legge n. 119 del 1969, è certamente da escludere che il legislatore possa limitarsi ad un intervento formale, attribuendo senz'altro al superamento dell'esame previsto dalla riforma scolastica del 1969, il valore di titolo per l'iscrizione al relativo albo professionale: una norma di questo tipo, alla quale non si accompagnasse una modifica strutturale e sostanziale dell'esame stesso, sarebbe sicuramente illegittima, non presentando gli esami, previsti dalla riforma scolastica del 1969, quei caratteri sostanzialmente « professionali » che debbono avere secondo l'orientamento deciso dalla Corte costituzionale.

La nuova disciplina deve, invece, contenere « norme circa le condizioni di ammissione, e l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia ».

In particolare, si deve prevedere un esame che sia « idoneo ad un conveniente accertamento da parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico l'attività professionale ».

Al fine sopra accennato, di una definitiva risoluzione del problema della iscrizione all'albo professionale dei geometri alla stregua dei criteri desunti dalla interpretazione dell'articolo 33 da parte della stessa Corte costituzionale, è rivolta la riforma che si propone. Questa si basa essenzialmente sulla modifica delle disposizioni degli articoli 1 e 4 del regio decreto n. 274 del 1929, introducendo il principio della necessità, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, del superamento, oltre che dell'esame di Stato « accademico » previsto dalle norme vigenti, anche di un esame di Stato specificatamente « professionale » avente carattere tecnico-pratico, rispetto al quale il diploma conclusi-

vo del ciclo degli studi costituisce insieme alla pratica professionale, un mero titolo di ammissione.

In particolare l'articolo 1 della legge, che si propone, sostituisce l'articolo 1 del regio decreto n. 274 del 1929, prescrivendo che l'esercizio della professione di geometra spetta ai geometri regolarmente iscritti negli Albi dei Collegi. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'articolo 2, richiede non solo il conseguimento del diploma accademico ma anche il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e aver superato l'esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.

A proposito dell'articolo 7.

Il provvedimento in oggetto si propone l'adeguamento della disciplina della libera professione di geometra attraverso la riforma dell'articolo 7 regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, disciplinante i limiti all'iscrizione all'albo e le incompatibilità all'esercizio della libera professione.

Con l'istituzione dell'elenco speciale, aggiunto all'albo, si chiarisce chi sono coloro che potranno esercitare la libera professione e coloro i quali potranno espletare l'atto professionale nell'ambito dell'Ente o azienda cui appartengono.

1) *Esercizio della libera professione.*

a) Base di partenza della proposta modifica normativa e del discorso, che deve essere svolto in questa sede, è naturalmente la particolare disciplina dell'iscrizione nell'albo e delle incompatibilità contenute nel citato articolo 7 del regio decreto n. 274 del 1929. Questa disposizione, redatta in tempi ormai lontani, quando il numero dei geometri e in genere dei diplomati era assai esiguo e le esigenze di tutela e di organizzazione della professione sensibilmente diverse rispetto a quelle attuali, concerne in via diretta soltanto gli impiegati dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, per i quali

pone il divieto di iscrizione nell'albo professionale nella sola ipotesi che l'esercizio della professione sia ad essi vietato dagli ordinamenti specifici loro applicabili; al di fuori di questa ipotesi, e cioè quando il rapporto di impiego non intercorra con una pubblica amministrazione o quando, pur trovandosi di fronte ad un impiego pubblico, alcun divieto sia posto all'esercizio della libera professione nello specifico ordinamento di impiego, i geometri, anche se impiegati, possono essere iscritti nell'albo professionale ed esercitare la libera professione.

Tale situazione normativa, connessa di fatto alle notevoli difficoltà che incontrano gli organi di tutela della categoria nell'individuazione concreta delle situazioni di incompatibilità ed alla mancanza di qualsiasi tipo di sanzione per tali situazioni (che non sia la cancellazione), ha portato ad un « affollamento » degli albi professionali nei quali, accanto ai geometri effettivamente esercenti la libera professione, risultano ora iscritti numerosi diplomati impiegati alle dipendenze di enti pubblici e privati, presso i quali a volte svolgono attività del tutto estranee e diverse rispetto a quelle proprie della professione di geometra; questi soggetti, d'altro canto, dati i limitatissimi oneri (quota annuale) che si ricollegano alla iscrizione nell'albo professionale mantengono tale posizione.

Il presente progetto di legge, inoltre, si adegua all'indirizzo legislativo oramai consolidato anche dalla riforma fiscale, che statuisce, a carico dei liberi professionisti, una tassazione differenziata rispetto ai professionisti che prestano lavoro subordinato. Questi criteri sono stati anche evidenziati e recepiti nel disegno di legge n. 1229 presentato al Senato della Repubblica, per la modifica della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relativi alle professioni di ingegnere e di architetto.

L'evento del « gonfiamento » degli albi professionali, dipendente dalla limitatezza della disposizione sull'incompatibilità, ha

determinato notevoli pregiudizi alla categoria dei geometri.

Lo stesso carattere polivalente della professione del geometra che abbraccia discipline nei settori operativi vasti ed assai diversi, richiede una applicazione a tempo pieno che si esprime in concreto con l'esercizio della libera attività o con una specializzazione nei vari settori dell'impiego.

In questa situazione è progressivamente maturata l'esigenza di procedere ad una riforma della disciplina vigente per quanto concerne le condizioni per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e le incompatibilità all'esercizio della libera professione, conformemente, del resto, a quanto è dato riscontrare nell'ambito di altre professioni i cui ordinamenti contengono in materia prescrizioni più rigide, disponendo la non iscrivibilità nell'albo professionale di tutti i soggetti in qualsiasi modo legati da rapporti di impiego, pubblico o privato, o comunque titolari di altre attività professionali (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, per le professioni di avvocato e procuratore; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, per le professioni di dottore commercialista; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per le professioni di ragioniere e perito commerciale). Tale riforma, rispondente, del resto ad esigenze di carattere internazionale, dato che il trattato istitutivo delle Comunità Europee stabilisce che non potranno essere iscritti nel futuro albo sovranazionale i cosiddetti salariati ma solo coloro che esercitano la professione in forma autonoma, è stata, per quanto concerne specificamente la categoria dei geometri, accertata rispondente alle esigenze della categoria, mediante una indagine svolta dal Consiglio nazionale dei geometri interpellando in proposito gli organi rappresentativi della « base » professionale.

Le proposte, delle quali il Consiglio nazionale dei geometri si è fatto portatore e che sono state raccolte nella proposta

di legge alla quale si riferisce la presente relazione, sono il logico epilogo dei dati progressivamente recepiti a seguito di numerosi convegni e riunioni degli organi rappresentativi della categoria professionale: Assemblea dei Consigli dei Collegi del 6-7 marzo 1971 (Roma-EUR); Convegno dei Presidenti dei Collegi del 18-19 dicembre 1971 (Roma-Hilton); Assemblea dei Presidenti dei Collegi del 30 settembre 1972 (Roma-Piazza Albania); Convegno dei Presidenti dei Comitati regionali del 13 gennaio 1973 (Roma); lavori della apposita Commissione e rappresentatività regionale; Assemblea dei Consigli dei Collegi del 20-21 luglio 1973 (Roma-Hilton).

2) *Albo speciale.*

Con l'elenco speciale si intende disciplinare la materia relativa all'esercizio professionale di impiego, ad uffici tecnici e amministrativi interni di pubbliche amministrazioni o di istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato nonché di aziende private, istituendo il principio che detti professionisti possono ottenere la iscrizione in uno speciale elenco annesso all'Albo, con esercizio limitato alla pratica ed affari inerenti all'Ufficio cui sono addetti.

Tale norma, di importante principio morale, riunisce in un'unica organizzazione tutti i possessori del titolo, nello stesso tempo elimina tutte le situazioni di incompatibilità, di concorrenza sleale ed eventuali posizioni di privilegio.

Agli effetti fiscali poi rappresenta una necessaria distinzione in quanto pone in chiara evidenza la differenziazione di imposizione tributaria, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, tra coloro che esercitano esclusivamente la professione libera e coloro che invece esercitano l'atto professionale a carattere subordinato. L'amministrazione finanziaria avrà quindi elementi certi per individuare coloro che sono soggetti alla trattenuta alla fonte da quelli soggetti a presentare le dichiarazioni annuali.

L'elenco speciale regolarizza la posizione dei geometri che debbono essere iscritti in albi professionali facenti parte dei « ruoli professionali » previsti all'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che non possono esercitare la libera professione.

Corrisponde poi alle esigenze richieste dalla FLEP (Federazione italiana lavoratori enti pubblici - CGIL-CISL, UIL) la quale, chiedendo la iscrizione agli albi dei geometri alle dipendenze degli enti previsti dalla legge n. 707 del 1975, propone di sollevare gli interessati dal pagamento del contributo annuale a favore della Cassa di previdenza ed assistenza geometri, giacché gli stessi risultano già titolari del diritto a pensione obbligatoria a carico dell'INPS.

Ciò che può avvenire solo attraverso una nuova norma cioè quella prevista nella presente proposta all'articolo 5, ultimo comma.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, contenente il regolamento per la professione di geometra, è abrogato e sostituito come segue:

« L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale ».

ART. 2.

L'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, contenente il regolamento per la professione di geometra, è abrogato e sostituito come segue:

« Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale mediante il superamento dello esame di Stato disciplinato dalle norme contenute nella legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere svolto un periodo biennale di pratica presso un geometra iscritto all'albo da almeno un quinquennio;

b) avere frequentato i corsi professionali post-diploma, organizzati auto-

mamente dalle singole regioni d'intesa con i collegi dei geometri, e in ogni caso di concerto col Ministero della pubblica istruzione;

c) avere acquisito una sufficiente formazione professionale attraverso il lavoro subordinato svolto per un periodo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma ».

ART. 3.

Dell'inizio della pratica professionale nelle forme previste dall'articolo 2 deve essere data comunicazione al Collegio dei geometri che provvede alla iscrizione dei praticanti in un apposito registro.

ART. 4.

L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, contenente il regolamento per la professione di geometra, è sostituito come segue:

« L'iscrizione all'albo compete esclusivamente ai geometri esercenti la libera professione.

L'esercizio della libera professione di geometra è incompatibile con l'impiego alle dipendenze dello Stato, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e di soggetti privati nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che comporti l'iscrizione o il godimento dei trattamenti previdenziali al di fuori di quello derivante dall'esercizio della libera professione ».

ART. 5.

I geometri che siano impiegati o che, con rapporto di lavoro subordinato, esplicino attività lavorativa presso enti pubblici, amministrazioni e istituzioni pubbliche ovvero presso aziende private e che esercitano la professione in dipendenza di tale loro posizione, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare la professione solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio cui sono addetti, con divieto di esercitarla al di fuori di tali limiti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione dell'ente o azienda che certifichi l'appartenenza al proprio organico del richiedente l'iscrizione con assegnazione del medesimo ad un ufficio tecnico o amministrativo stabilmente costituito.

Gli iscritti nell'elenco speciale non hanno diritto a cariche elettive nell'ambito della categoria.

L'appartenenza all'elenco speciale di cui sopra non costituisce titolo per l'iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenza geometri.

ART. 6.

I geometri che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 non possono essere iscritti all'albo professionale e, nel caso vi risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere trasferiti, a loro richiesta, nell'elenco speciale.

Ove però la incompatibilità derivi dalla posizione di dipendenti di studi tecnici o di imprese di costruzione private, i geometri già iscritti nell'albo professionale alla data di entrata in vigore della presente legge debbono far cessare la causa di incompatibilità nel termine di cinque anni, trascorso il quale, ove la causa di incompatibilità ancora sussista, troverà applicazione nei loro confronti il disposto del primo comma.

ART. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 troveranno applicazione dopo trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Prima di detto termine l'iscrizione all'albo dei geometri resta disciplinata dalle norme finora applicate dagli organi di categoria.